

COMUNE DI MONTESCUDO

PROVINCIA DI RIMINI

ORIGINALE di deliberazione della Giunta Comunale

N. 14 Reg.

Seduta del 29/03/2014

OGGETTO: APPROVAZIONE PROPOSTA DI TRANSAZIONE TRA IL COMUNE DI MONTESCUDO ED OFFICINE GESTIONE SERVIZI LEGALI S.R.L. .

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventinove del mese marzo alle ore 12:30 nella Sala delle Adunanze del Comune suintestato, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

		Presente	Assente
1. GOZZI Ruggero	Sindaco	X	
2. CONTI Enrico	Vicesindaco	X	
3. ARCANGELI Gilberto	Assessore	X	
4. CASTELLARI Elena	Assessore	X	
5. GUIDUCCI Carlo	Assessore esterno	X	

Fra gli assenti sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4/2/1915, N.148) i signori:.

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Rosanna Furi con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art.97, comma 4, lett. a), T.U.EE.LL. n.267/2000). Presiede il Sindaco, Ruggero Gozzi

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il T.U.EE.LL. n.267/2000;

Viste le circolari del Ministero dell'Interno n.17102 del 7/6/1990 e n.7/2000 del 11/10/2000;

Premesso che sulla proposta effettuata dall' AREA ECONOMICO - FINANZIARIA sono stati espressi i seguenti pareri:

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, FAVOREVOLE;
- il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, FAVOREVOLE;

ai sensi dell'art.49 del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n.267, come modificato dall'art. 3 comma 2 lettera b) del D.L. n. 174/2012 convertito nella legge 213/2012.

Vista la seguente proposta di deliberazione:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- tra il Comune di Montescudo ed ENEL Energia S.p.a. era attivo un contratto di somministrazione di energia elettrica stipulato in data 08/10/2007;

- in data 17/12/2009, ENEL Energia S.p.a. stipulava con Vintage Finance s.r.l. un contratto di cessione del credito avente ad oggetto anche i crediti di Enel Energia S.p.a. verso il Comune di Montescudo, al quale detta cessione veniva notificata in data 05/01/2010;

- il Comune di Montescudo ha accettato parzialmente la sopra citata cessione, atteso che gran parte dei crediti ceduti erano stati soddisfatti mediante l'emissione di mandati di pagamento, pertanto solo limitatamente alle fatture relative alla fornitura di energia elettrica dei mesi di febbraio e marzo 2009 che venivano regolarmente liquidate mediante mandati di pagamento in data 07/10/2010;

- con Decreto Ingiuntivo n. 13785/12 (R.G. 37078/12) emesso in data 20/06/2012 dal Tribunale di Roma su istanza della Società Officine Gestione Servizi Legali srl, con sede legate a Roma, Via Dei Pontefici n. 3, C.F./P.Iva 10608441001, domiciliata in Roma Via Dei Pontefici n. 3 presso lo Studio degli Avv.ti Capace Minutolo e Giuliani quale procuratore speciale di ENEL Energia S.p.a. e di Vintage Finance, e notificato al Comune di Montescudo in data 14/08/2012, si proponeva ricorso limitatamente ai crediti per i quali il Comune di Montescudo non aveva accettato la cessione, e pertanto lo si ingiungeva al pagamento di euro 9.228,13 oltre ad interessi convenzionali;

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 26/09/2012 avente ad oggetto "Decreto ingiuntivo n. 13785/12 emesso da Studio legale Capace Minutolo-Giuliani, Opposizione dell'ente – provvedimenti consequenziali", si autorizzava il Sindaco a proporre opposizione al sopra citato Decreto Ingiuntivo, avvalendosi dell'Ufficio Unico dell'Avvocatura della Provincia di Rimini, nella persona dell'Avv. Nicoletta Flamini, eleggendo domicilio legale presso lo Studio dell'Avv.to Maria Paola Giorgi del Foro di Roma;

- il Comune di Montescudo ha proposto presso il Tribunale di Roma, formale e sostanziale opposizione al sopra citato Decreto Ingiuntivo dell'importo di euro 9.228,13 oltre interessi convenzionali dando atto che gran parte del credito vantato da ENEL Energia S.p.a. era già stato ottemperato mediante l'emissione di mandati di pagamento e che parte delle fatture per le quali l'Enel richiedeva il pagamento erano di un importo oscillante tra i 0,12 euro ed i 21,81 euro trattandosi di conguagli, e che risultavano non essere mai pervenute al Comune stesso;

- già nel primo atto difensivo la Società Officine Gestione Servizi Legali s.r.l., ridimensionava il proprio credito definendolo pari ad euro 2.685,94;

TENUTO CONTO CHE:

- a seguito di memoria presentata al Tribunale di Roma in data 17/06/2013, la controparte ha chiesto la nomina di un C.T.U. (Consulente Tecnico d'Ufficio) contabile, diretta ad accertare il residuo credito ancora vantato dalla ricorrente e il Tribunale di Roma ha accolto la suddetta memoria, fissando il calendario della causa come segue:

- Rinvio al 10.4.2014 ore 10 per conferimento incarico;

- UD. 26.11.2014 h. 10 per esame CTU ;
- UD. 9.7.2015 h. 9.30 per precisazione conclusioni;

- in data 10/04/2014 è stata pertanto fissata la prossima udienza nella quale il Comune dovrà indicare al Giudice, a sua volta, il nominativo del proprio consulente tecnico di parte, che seguirà le operazioni peritali che saranno svolte dal C.T.U.;

CONSIDERATO CHE:

- il C.T.P. (Consulente Tecnico di Parte), sarà chiamato a coadiuvare, ma anche ad esporre le proprie critiche o contestazioni all'operato del C.T.U.;
- la nomina del C.T.P. da parte di questo ente comporterà nuovi e maggiori oneri a proprio carico, per cui sarebbe auspicabile definire in via stragiudiziale la causa prima dell'udienza, in considerazione, fra l'altro, della modesta entità del debito;

ATTESO CHE:

- in pendenza dei fatti e dei procedimenti sopra richiamati, sono intercorsi tra l'Avv. Nicoletta Flamigni e la Società Officine Gestione Servizi Legali s.r.l. diversi scambi di comunicazioni volte a verificare la disponibilità delle parti di addivenire ad una definizione della controversia in oggetto in via stragiudiziale, stante i tempi ancora lontani per la definizione della stessa in via giudiziale e delle spese che il comune dovrebbe sostenere e che potrebbero addirittura rivelarsi superiori rispetto alla somma dovuta;
- a seguito della corrispondenza intercorsa, tra l'Avv. Nicoletta Flamigni, in nome e per conto del Comune di Montescudo e la Società Officine Gestione Servizi Legali S.r.l., si è giunti alla conclusione che è interesse delle parti, transigere definitivamente ogni spettanza;

VISTA la proposta pervenuta da Officine Gestione Servizi Legali srl in data 27/03/2014 con la quale si dava atto che con il pagamento da parte del Comune di Montescudo della somma onnicomprensiva di euro 2.000,00 e spese legali compensate tra le parti, le Officine Gestione Servizi Legali srl nulla avrà da pretendere con riferimento al ricorso per decreto ingiuntivo n. 13785/12 ed alla relativa procedura legale;

RICHIAMATO l'art. 1965 del Codice Civile il quale definisce la transazione come il contratto con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una controversia già cominciata o prevengono un contenzioso che può insorgere tra loro;

DATO ATTO CHE la proposta transattiva formulata dalla Società Officine Servizi Legali s.r.l. appare pienamente conforme all'interesse pubblico del Comune in quanto:

- elimina ogni eventuale contenzioso che potrebbe vedere il Comune stesso soccombente;
- la chiusura della controversia consente di evitare l'ulteriore addebito per interessi di mora maturati su fatture i cui termini di pagamento risultano scaduti, oltre a spese per nomina CTU e ulteriori spese dovute al legale domiciliatario;

DATTO ATTO inoltre che nel caso di specie ricorrono tutti i presupposti giuridici previsti dall'art. 1965 del codice civile (res dubbia, reciprocità delle concessioni e la finalità di dirimere una lite esistente) previsti a fondamento di un accordo transattivo;

PRECISATO, pertanto, in relazione all'istruttoria effettuata, che nel caso di specie ricorrono tutti i presupposti previsti dalla giurisprudenza contabile per addivenire legittimamente alla stipulazione di un accordo transattivo (Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, nell'adunanza del 25 settembre 2013);

DATTO ATTO CHE la transazione si configura come un contratto a prestazioni corrispettive che prescinde dall'accertamento della situazione controversa e si distingue dal negozio di

accertamento in quanto le parti compongono la lite senza verificare la fondatezza delle rispettive pretese, ma disponendo dei propri diritti;

ATTESO pertanto che sotto tale aspetto, con la transazione in oggetto si possono attivare le ordinarie procedure contabili di spesa, rapportando ad esse l'assunzione delle obbligazioni derivanti dagli accordi stessi, senza che possa configurarsi un'ipotesi di debito fuori bilancio (Sezione Regionale per il Controllo del Piemonte, parere n. 4 dell'11 maggio 2007);

DATO ATTO CHE il Comune di Montescudo procederà, in seguito all'accettazione di tale transazione ad impegnare la relativa spesa di euro 2.000,00 sul capitolo di spesa n. 1172 "Spese per pubblica illuminazione" del Bilancio corrente;

Visto il d.lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

PROPONE

- 1) di autorizzare, per le ragioni meglio specificate in premessa, l'accettazione della proposta pervenuta da Officine Gestione Servizi Legali srl in data 27/03/2014 con la quale si dava atto che con il pagamento da parte del Comune di Monte scudo della somma onnicomprensiva di euro 2.000,00 oltre alle spese legali compensate tra le parti, Officine Gestione Servizi Legali srl non avrà più nulla da pretendere con riferimento al ricorso per decreto ingiuntivo n. 13785/12 ed alla relativa procedura legale;*
- 2) di autorizzare la Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, ad impegnare e liquidare la relativa spesa di euro 2.000,00, oltre alle spese legali presunte di euro 700,00 sul capitolo di spesa n. 1172 "Spese per pubblica illuminazione" del Bilancio corrente, gestione competenza;*
- 3) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.*

Ritenuto di procedere alla relativa approvazione;

Con voto unanime favorevole e palese reso nei modi di legge:

DELIBERA

1. di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.
2. di dichiarare il presente atto, con successiva separata votazione unanime, immediatamente eseguibile, ai sensi art. 134, 4° comma, T.U.EE.LL. n.267/2000.

Approvato e sottoscritto :

IL SINDACO

Ruggero Gozzi

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Rosanna Furi

Il sottoscritto Responsabile dell'Ufficio, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal **09/04/2014** al **24/04/2014**, come prescritto dall'art.124, comma 1°, T.U.EE.LL. n. 267/2000;
- E' stata trasmessa, con lettera prot. n. **1459** in data **09/04/2014** ai capigruppo consiliari, così come prescritto dall'art.125 del T.U.EE.LL. n. 267/2000;

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- ◇ decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (Art.134, comma 3, del T.U.EE.LL. n. 267/2000);

Dalla Residenza Comunale, li 04/05/2014

Il Responsabile del Servizio

Anna Salvatori